



COMUNE DI MANTOVA

**“Intervento” Next Generation EU – Pnrr-MISSIONE 5 COMPONENTE 2
INVESTIMENTO 2.3 – Programma innovativo qualita’ dell’abitare – PINQUA-ID28-
INT497- SCUOLA PRIMARIA IN VIA RINALDO MANTOVANO CUP
I61B21000310004**

APPALTO SERVIZIO DIREZIONE LAVORI CIG 9720536810

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno 2023 (duemilaventitre) addì .. (.....) del mese di, in Mantova, nella residenza municipale di via Roma n. 39, avanti a me, dott.ssa **Roberta Fiorini**, Segretario Generale del Comune di Mantova, giusto provvedimento sindacale di nomina n. 50/86/2020 del 18/11/2020, adottato a norma dell’art. 77 dello Statuto del Comune di Mantova, ufficiale rogante in virtù dell’art. 97, comma 4, lett. c) del T.U. 18.08.2000 n. 267, in possesso di firma digitale con certificato in corso di validità, non revocata, si sono personalmente costituiti i signori:

- **arch. Mastromarino Carmine**, nato a Mantova (MN) il 08/10/1966, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, il quale interviene nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Mantova - Codice Fiscale/Partita IVA 00189800204 e sede legale in via Roma n. 39 - ivi domiciliato per la carica, di seguito indicato anche “**Comune**”;
- **M.....** nato, che interviene nel presente atto in qualità di

..... in seguito indicata anche
“Affidataria/o”;

Detti componenti, in possesso dei requisiti di legge e delle cui identità personali io Segretario Generale sono personalmente certa, mi chiedono di far constare per atto pubblico quanto segue.

Premesso che:

- il presente atto viene stipulato nel rispetto dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- con D.G.C. n. 65 del 12.03.2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica _ economica della *nuova scuola primaria* sita in via Rinaldo Mantovano a Mantova con un quadro economico complessivo di euro 9.500.000,00 di cui Euro 7.078.987,00 per lavori ed Euro 2.421.013,00 per somme a disposizione, quale proposta “Q.U.I. – Quartiere & innovazione, Mantova” preliminare ed il mandato in essa riportato di candidare a bandi nazionali e regionali finalizzati alla rigenerazione urbana;

- con D.G.C. n. 66 del 12.03.2021 il Comune di Mantova ha deliberato l’approvazione della candidatura del progetto “Q.U.I. – Quartiere & innovazione, Mantova” a valere sulla Fase 1 del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare” come dettagliatamente descritto nella relazione generale di presentazione della proposta preliminare;

-Il 13 luglio 2021 il PNRR dell'Italia è stato definitivamente approvato con **Decisione di esecuzione** (Concil Implementing Decision - CID) del Consiglio dell’Unione Europa. L’Allegato alla Decisione, con cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l’assegnazione delle risorse su base semestrale in merito alla MISSIONE5 Componente 2,

Investimento 6 - Programma innovativo della qualità dell'abitare precisa che:
“L'obiettivo di questa misura è quella di realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all'innovazione verde e alla sostenibilità. L'investimento deve fornire un sostegno per: I) riqualificare, riorganizzare e aumentare l'offerta di housing sociale (edilizia residenziale pubblica); II) rigenerare aree, spazi e proprietà pubblici e privati; III) migliorare l'accessibilità e la sicurezza delle aree urbane e mettere a disposizione servizi; IV) sviluppare modelli di gestione partecipativi e innovativi a sostegno del benessere sociale e urbano.” Lo stesso documento fissa in riferimento a tale investimento il traguardo **M5C2-19** di firma delle convenzioni entro il primo trimestre 2022 e l'obiettivo **M5C2-20** di sostegno a 10.000 unità abitative entro il primo trimestre 2026 e 800.000 mq di spazi pubblici. L'opera in questione pertanto apporta il contributo programmato di 4303 mq di spazi pubblici all'obiettivo della Misura di riferimento, come indicato nell'atto d'obbligo e/o candidatura del bando.

- con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile firmato in data 07.10.2021 sono stati approvati gli elenchi dei beneficiari e delle proposte valutate positivamente dall'Alta Commissione e pertanto ammesse a finanziamento e il Comune di Mantova risulta beneficiario di un contributo di euro 15.000.000;

- L'Intervento ricade, quindi, nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Componente-Misura- Investimento/subinvestimento M5 C2 investimento 2.3 – PINQuA;

- conseguentemente all'esito favorevole dell'istruttoria ministeriale, con D.G.C. n. 264 del 10.11.2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica relativo alla nuova scuola primaria sita in via Rinaldo Mantovano,

ai fini dell'inserimento dell'intervento nella programmazione triennale dei lavori 2021 _ 2023 annualità 2021;

- con Decreto Ministeriale n. 804 del 20.01.2022, è stato assegnato definitivamente il contributo € 15.000.000,00 relativamente alla proposta ID 28 del Comune di Mantova "Q.U.I. – Quartiere & Innovazione, Mantova" nell'ambito del PNRR, in Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3;

- con D.G.C. n. 44 del 23.02.2022 è stato approvato lo schema di convenzione tra il MIMS e il Soggetto beneficiario Comune di Mantova, per la realizzazione delle opere della proposta ID 28 del Comune di Mantova denominata Q.U.I. – Quartiere & Innovazione, Mantova;

- la proposta dovrà essere portata materialmente a termine e completata (collaudata e rendicontata) entro la scadenza indicata per il conseguimento del target associato all'intervento PNRR di riferimento (M5C2-20), fissata al 31 marzo 2026;

-al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target) è stato dichiarato la previsione del seguente iter di progetto:

Descrizione della fase procedurale	Data inizio prevista fase	Data fine prevista fase
PFTE	01/01/2021	31/01/2021
Progetto definitivo	01/04/2022	30/09/2022
Aggiudicazione	15/11/2022	30/03/2023
Pubblicazione bando di gara	15/11/2022	15/11/2022
Progettazione esecutiva	01/05/2023	30/06/2023
Esecuzione lavori	01/09/2023	31/08/2025
Collaudo	01/09/2025	31/12/2025

-Gli interventi della Missione 5, Componente C2, Investimento 2.3 sono associati all'Indicatore Comune risparmi sul consumo annuo di energia primaria in MWh/anno;

-Gli interventi della Missione 5, Componente C2, Investimento 2.3 non contribuiscono **all'obiettivo climatico o digitale** come specificato nell'Allegato VI e VII del Regolamento UE 2021/241.

- Con DGC n.368 del 21.12.2022 è stato approvato il progetto definitivo , per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di realizzazione dell'intervento finanziato dalla UE -Next Generation EU - PNRR - Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare- PINQUA- ID 28-INT 497- scuola primaria in via Rinaldo Mantovano, per l'importo complessivo di Euro 10.026.921,79 di cui Euro 9.595.173,79 per lavori soggetti a ribasso d'asta, Euro 262.262,38 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso e Euro 169.485,62 quale compenso per la redazione del progetto esecutivo soggetto a ribasso d'asta;

-- con Determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. del è stata attivata la procedura negoziata ai sensi art. 63 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i da svolgersi tramite piattaforma SINTEL di ARIA SpA, per l'affidamento del servizio con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa- valore Euro 226.549,35 IVA e oneri esclusi;

- con la medesima Determinazione dirigenziale è stata approvata la documentazione di gara

- con Determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. del 09/06/2022, esecutiva, preso atto delle risultanze e della regolarità della procedura, è stata disposta l'aggiudicazione del servizio di Direzione Lavori- Direzione Operativa, a.....), P.IVA per la somma di Euro IVA e oneri

- esclusi, al netto del ribasso del % (..... per cento) offerto in sede di gara;
- risulta acquisita agli atti, con Prot., la comunicazione antimafia liberatoria relativa all’Affidatario, rilasciata ai sensi dell’art. 88, co 1, del D.Lgs. n. 159/2011, in data, mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione Antimafia (PROT. N.);
 - risulta verificata l’ottemperanza agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68;
 - risultano acquisite la garanzia definitiva e la polizza assicurativa nonché il documento unico attestante la regolarità contributiva (DURC), in corso di validità.
 - si da’ atto che non sono stati presentati ricorsi avverso la procedura di affidamento del contratto in oggetto.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Validità delle premesse

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto e hanno, a ogni effetto, valore di patto.

Art. 2 Oggetto dell’incarico

Il Comune di Mantova, nella persona del Dirigente Arch. Carmine Mastromarino, affida alla che accetta senza riserva alcuna, i servizi di direzione lavori e direzione operativa inerenti l’**Intervento” Next Generation EU “– Pnrr-MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3 – Programma innovativo qualità’ dell’abitare – PINQUA-ID28-INT497- SCUOLA PRIMARIA IN VIA RINALDO MANTOVANO CUP I61B21000310004**

Art. 3 Valore del contratto

1. L'importo complessivo del contratto è pari ad Euro (Euro), al netto del ribasso del ...% offerto in sede di gara, IVA e oneri esclusi.

2. Gli importi a base di gara sono stati calcolati ai sensi del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, come meglio dettagliato nelle parcelle allegate alla documentazione di gara.

Art. 4 Responsabilità dell'appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR

Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito negli atti di gara, si precisa in questa sede quanto di seguito esposto.

Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH).

L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 13 del presente Contratto.

Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità.

Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare

all'Amministrazione, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC). Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 13 e/o la risoluzione del Contratto di cui all'articolo 18.

Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare all'Amministrazione, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione di cui all'articolo 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo

carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021. Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 13 e/o la risoluzione del presente Contratto di cui all' articolo 18.

L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Appaltatore, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 13 e/o la risoluzione del Contratto di cui al successivo articolo 18.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che debbano essere adottati dal Comune conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in particolare trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero

e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

L'appaltatore è tenuto a rispettare eventuali obblighi di informazione e pubblicità nel PNRR, inerenti il rispetto degli obblighi di informazione e comunicazione per le operazioni finanziate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per garantire un'adeguata visibilità agli interventi finanziati, nonché la trasparenza nell'utilizzo dei fondi UE ai sensi dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241.

Si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. 'Do No Significant Harm' (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali,

Art. 5 Domicilio dell'Affidataria

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'Affidataria elegge domicilio nella sede del Comune di Mantova, Via Roma 39, 46100, Mantova.

Art. 6 Modalità di svolgimento del servizio

Le prestazioni devono essere svolte in metodologia BIM, secondo quanto specificato all'interno del Capitolato Informativo e suoi allegati, nonché secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico Prestazionale e si dovrà

comporre degli elaborati, ivi indicati.

Per l'attuazione del servizio e per quanto non espressamente indicato nei Capitolati sopracitati si fa riferimento a tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di Direzione Lavori.

Art. 7 Impegni dell'Amministrazione comunale

L'Amministrazione comunale si impegna a fornire all'Affidataria tutte le informazioni e gli atti in suo possesso attinenti all'espletamento del servizio stesso.

Il Comune di Mantova si impegna altresì a garantire all'Affidataria, contestualmente all'affidamento del servizio, il libero accesso alle aree per tutta la durata di espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Art. 8 Adempimenti, indirizzi e prescrizioni sullo svolgimento dell'incarico

1. L'Affidataria è tenuta ad eseguire il servizio affidatole nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP e dovrà garantire, nello svolgimento delle prestazioni, coerenza con la documentazione tecnico – amministrativa fornita dal Comune di Mantova, tra cui il capitolato Informativo (metodologia BIM

2. Sono a carico dell'Affidataria gli oneri e il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP, ai fini dell'ottenimento di permessi e autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli organi preposti, anche durante la conduzione dei lavori, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Comune per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione.

3. L'Affidataria è altresì tenuta a comunicare tempestivamente e per iscritto al RUP ogni evenienza che, per qualunque causa, anche di forza maggiore, si

dovesse verificare durante lo svolgimento delle prestazioni e che rendesse necessari interventi di adeguamento o di razionalizzazione del servizio oggetto di affidamento.

4. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, l'Affidataria si impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, compatibilmente con il ruolo e il tipo di attività svolti, gli obblighi di condotta previsti dallo stesso D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici). La violazione di tali obblighi costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 9 Durata

1. Il contratto decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio oggetto di affidamento e avrà termine una volta approvato il certificato di collaudo tecnico amministrativo delle opere da parte del Comune Committente, nel rispetto delle tempistiche stabilite dal PNRR, in quanto le opere risultano finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

2. In relazione a quanto indicato nel precedente comma, nonché dall'art 7 del Capitolato Tecnico Prestazionale, la durata complessiva del contratto coincide con la durata dei lavori, come stimata all'interno del Cronoprogramma nel progetto esecutivo e comunque fino alle conclusioni delle operazioni di collaudo.

3. L'Affidataria, pertanto, prende atto e accetta che la durata complessiva del proprio contratto corrisponde alla tempistica prevista nel Cronoprogramma del progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori e che la medesima è meramente indicativa e potrebbe variare in conseguenza di variazioni di tale tempistica.

Art. 10 Incompatibilità

1. Per l’Affidataria, fino al termine del servizio, valgono tutte le cause d’incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine professionale di appartenenza.

2. Al riguardo l’Affidataria dichiara, accettando l’incarico, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l’espletamento del proprio mandato professionale e di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti d’interesse con il Comune di Mantova. L’Affidataria si impegna comunque a segnalare tempestivamente l’eventuale insorgere di cause d’incompatibilità e di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Art. 11 Modalità di pagamento del compenso professionale

1. Il corrispettivo relativo al servizio e alle attività connesse e accessorie sarà corrisposto con le seguenti modalità:

Anticipazione: pari al 30% dell’importo contrattuale, verrà corrisposta entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione e compatibilmente con le disponibilità finanziarie, come disposto dall’art. 207 comma 1 della Legge 77/2020 e ss.mm.ii.. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all’anticipazione, maggiorato dagli interessi legali, calcolati in ragione dell’arco temporale programmato per l’adempimento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

I pagamenti saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, per i singoli interventi, fino ad un massimo del 90% (novanta per cento). Il saldo

del 10% (dieci per cento) sarà corrisposto a seguito dell'approvazione del collaudo tecnico amministrativo.

2. Alle già menzionate scadenze verranno emesse dall'Affidataria, per ogni intervento, per i rispettivi importi, regolari fatture che l'Amministrazione comunale liquiderà entro 30 giorni consecutivi dal ricevimento delle stesse, previa verifica di conformità del servizio reso e secondo le modalità di cui all'art. 9 del Capitolato.

3. L'Affidataria, ai fini della liquidazione degli importi dovuti, dovrà essere in regola con i versamenti contributivi; in assenza della regolarità contributiva si procederà ai sensi di legge.

Art. 12 Verifiche dell'Amministrazione comunale sullo svolgimento delle attività

1. Il Comune di Mantova ha la facoltà di esercitare ogni più ampia verifica e controllo sull'operato dell'Affidataria e/o di tutti i soggetti deputati all'espletamento delle prestazioni contrattuali. Qualora venga accertata la non conformità dell'attività svolta dall'Affidataria, la medesima dovrà in ogni caso provvedere, a sua cura e spese, al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dall'Amministrazione comunale o, comunque, occorrente al fine di rendere l'attività conforme alle prescrizioni contrattuali.

2. È in facoltà del Comune di Mantova accertare in ogni tempo, e in relazione alla natura dell'attività svolta, l'idoneità professionale del Direttore dei Lavori, e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 del Capitolato.

Art. 13 Penali

1. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dal Capitolato Tecnico

Prestazionale o alle disposizioni di servizio impartite dal RUP è comminata una penale giornaliera in misura pari allo 0,5 per mille (zero virgola sei per mille) del corrispettivo contrattuale. In ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale.

2. Le penali saranno trattenute direttamente dal compenso spettante, mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto all'Affidataria e secondo le modalità previste dall'art. 14 del Capitolato, in questa sede integralmente richiamato.

3. Nelle ipotesi di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi derivanti da specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR (DNSH e principi trasversali), nonché gli ulteriori obblighi previsti dal presente contratto saranno applicate le penali come da capitolato d'appalto, parte integrante del presente contratto.

Art. 14 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Affidataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

2. Le fatture dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 2013, n. 55. Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture trasmesse dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato che l'Affidataria si impegna a comunicare, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, secondo il modello appositamente predisposto dal Comune di Mantova.

3. Tutti i documenti contabili riferiti al presente contratto dovranno riportare i seguenti codici: CIG E CUP distinti per intervento così come indicato in premessa.

4. Qualora l’Affidataria non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010, per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al servizio, il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art.

3. Il presente contratto si intende, altresì, risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

Art. 15 Garanzia definitiva e copertura assicurativa

1. L’Affidataria ha costituito, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n., per la somma di Euro , in atti con Prot. n., a garanzia del puntuale ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte col presente contratto. *(L’Affidataria ha fruito della riduzione prevista dalla legge, pari al 50% (cinquanta per cento) dell’intero importo della garanzia, poiché trattasi di microimpresa, ovvero è in possesso di certificazione ...).* La garanzia definitiva resta vincolata fino all’emissione, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, del certificato di verifica di conformità. In ottemperanza al comma 5 del summenzionato art. 103, la garanzia è progressivamente svincolata, in via automatica, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell’importo garantito. L’ammontare residuo deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità provvisorio o, comunque, fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato, allorché si estingue

automaticamente, fatta salva la liberazione anticipata, da parte dell'Amministrazione comunale, che abbia luogo con comunicazione di autorizzazione allo svincolo e restituzione dell'originale della garanzia stessa.

2. L'Affidataria dichiara, in applicazione dell'art. 9 co. 4 della Legge n.27 del 24/03/2012 e dell'art. 24, co 4, del D.Lgs. 50/2016, di essere in possesso di idonea polizza assicurativa di Responsabilità Civile Professionale, n., rilasciata da ..., in data, di cui ha altresì presentato quietanza n., a copertura dei danni provocati dall'esercizio della professione (in atti con Prot...)

Art. 16 Proprietà e diritti sugli elaborati

Gli elaborati e quanto altro discenderà dal servizio oggetto del presente contratto, con la liquidazione del relativo compenso all'Affidataria, resteranno di proprietà piena e assoluta del Comune di Mantova, compresi anche tutti gli elaborati grafici e documentali introdotti in seguito a varianti e aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidataria possano essere sollevata eccezioni di sorta.

Art. 17 Tutela ed assistenza dei dipendenti e collaboratori

1. L'Affidataria è unica responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento del servizio. Essa è obbligata ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza. L'Affidataria ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento delle attività del servizio, sollevando il Comune di Mantova da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

2. L'Affidataria ha l'obbligo di osservare ogni altra norma di legge, decreto e

regolamento, vigenti o emanati in fase di esecuzione del contratto, in tema di assicurazioni sociali ed è tenuta al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto e alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

3. L'Affidataria è tenuta ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi locali in vigore per il settore.

Art. 18 Risoluzione

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'amministrazione può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Il contratto potrà essere risolto al ricorrere delle circostanze indicate agli art. 15 e 16 del capitolato speciale.

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH e dei principi trasversali PNRR, così come le violazioni agli obblighi di cui all'art. 47, commi 3, 3bis e 4 del D.L. 77/2021 oltre all'applicazione delle penali così come indicato al precedente art. 13 può costituire causa di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

Art. 19 Controversie – Foro competente

Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il Comune di Mantova e l'Affidataria saranno deferite al foro competente, univocamente individuato nel Tribunale di Mantova.

Art. 20 Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016, il Comune di MANTOVA quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonche' forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualita' di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonche' della rendicontazione del contratto, e delle attivita' ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalita', il trattamento dei dati personali avviene mediante:

strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita' predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari e' effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualita' previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati e' necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina

l'impossibilita' di dar corso alle suddette attivita'.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;

- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalita' sopra descritte, previa designazione in qualita' di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;

- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalita' e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;

- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i..

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è
Comune di MANTOVA, Via Roma 39 - 46100 MANTOVA.

I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono Avv.to Guido Paratico, presso Maggioli S.p.a., Via del Carpino n. 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna - tel. 0541/628111 - email: maggiolispa@maggioli.it - pec: segreteria@maggioli.legalmail.it

Soggetto individuato quale referente per il titolare/responsabile Avv.to GUIDO PARATICO - tel. 0376 803074 - email: consulenza@entilonline.it - pec:

guido.paratico@mantova.pecavvocati.it .

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

La nomina a responsabile nonché relativi compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati sono descritti nell'Allegato ____ denominato "Disciplinare di nomina del responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento (eu) 2016/679" , sottoscritto dalle parti contestualmente al presente contratto.

In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Art. 21 Spese contrattuali

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, sono a carico dell'Affidataria.
2. Ai fini fiscali si dichiara che il presente contratto, del valore di Euro .. (Euro

....) è soggetto alla disciplina IVA e pertanto fruisce dei benefici fiscali e tributari previsti dal D.P.R. 26/10/72 n. 633.

3. Il presente atto è soggetto a registrazione in termine fisso di Euro 200,00, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, Tariffa Parte Prima – art. 11.

4. L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica, ai sensi del D.M. 22.02.2007, mediante modello unico informatico (M.U.I.) per l'importo forfettario di Euro 45,00.

Art. 22 Allegati

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti: Capitolato Tecnico Prestazionale, il capitolato Informativo BIM , gli elaborati progettuali approvati con D.G.C. n 368 del 21.12.2022, il Patto di Integrità, l'offerta Tecnica e l'Offerta economica.

Io sottoscritta, Segretario Generale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e la firma digitale non risulta revocata.

Il presente atto è stato redatto da me Segretario Generale con l'ausilio di persona di mia fiducia, mediante l'utilizzo e il controllo degli strumenti informatici, su n.) facciate fin qui.

Letto l'intero atto ai costituiti, i quali, da me interpellati, l'hanno approvato dichiarandolo conforme alla loro volontà a me espressa e con me, qui di seguito, lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii..

p. IL COMUNE

p. L’AFFIDATARIA

IL DIRIGENTE

Arch. Carmine Mastromarino

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Roberta Fiorini